



## TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

### III SEZIONE CIVILE

Il Giudice dell'esecuzione, in persona del dott. Alessandro Auletta,  
letti gli atti del procedimento **n. 2404/2020**,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.10.2021,

CONSIDERATO CHE:

nel presente procedimento rivestono la qualifica di terzi pignorati il Comune di Qualiano ed il Comune di Melito di Napoli;

il Comune di Qualiano ha reso dichiarazione negativa, sul rilievo che il credito vantato dall'esecutato sussiste nei riguardi del Comune di Melito di Napoli in quanto Ente capofila di un consorzio di Comuni (in ordine alla fruizione di determinati servizi, appunto erogati dalla società debitrice);

il creditore ha contestato tale dichiarazione nelle forme di cui all'art. 549 c.p.c. e, per altro verso, ha "impugnato" con lo stesso mezzo il "silenzio" serbato dal Comune di Melito di Napoli;

quest'ultimo, nel costituirsi nella presente sede, ha rilevato di essere sottoposto a procedura di dissesto, derivando da ciò la conseguenza della improcedibilità della presente azione esecutiva;

non hanno svolto difese la società esecutata ed il Comune di Qualiano (per cui evidentemente resta fermo quanto evincibile dalla predetta dichiarazione di quantità);

la contestazione del creditore è fondata nei termini di cui in appresso;

interessa osservare, in via preliminare, che la disciplina sul dissesto finanziario di cui agli artt. 244 e ss. TUEL ha rilievo laddove l'Ente locale sia il debitore esecutato e non il terzo pignorato;

è la logica stessa del sistema a suggerire tale conclusione;

difatti, il dissesto finanziario è una procedura *lato sensu* concorsuale, di natura amministrativa, che viene aperta, laddove ne sussistano i presupposti di legge, ed innanzitutto – per l'appunto – lo stato di dissesto;

la giurisprudenza contabile ha chiarito che si ha la dichiarazione di dissesto finanziario ove si riscontri la specifica incapacità di assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili da parte degli amministratori ovvero la esistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili cui non può farsi fronte con le modalità previste dagli artt. 193 e 194 TUEL; e non è necessario che tali presupposti ricorrano congiuntamente (Corte Conti, Piemonte, 15.4.2015, n. 67);



ferme restando le peculiarità legate alla natura dell'Ente sottoposto a tale procedura liquidativa (si tratta di un Ente pubblico a fini generali, insuscettibile di esser dichiarato fallito), la disciplina recata dagli artt. 244 e ss. TUEL, con riferimento specifico ai rapporti tra le esecuzioni individuali e quella concorsuale (quantunque di natura amministrativa), ha l'obiettivo di *schermare* il patrimonio dell'Ente da azioni intraprese dal singolo creditore, affinché sia assicurata la *par condicio creditorum*;

rappresenta però un fatto incontestabile quello per cui l'odierna procedente non è creditore del Comune in dissesto, ma di altro soggetto, e dunque il principio della *par condicio* ed i meccanismi che sono posti a salvaguardia della medesima non possono essere utilmente invocati;

diversamente, si profilerebbe un diniego di tutela, posto che di certo, data la sua posizione, l'odierna procedente non potrebbe essere ammessa al passivo dell'Ente in dissesto;

ciò posto, va anche ricordato che, di fronte ad altre discipline di tipo *protettivo* dettate per il caso in cui il debitore esecutato sia una pubblica amministrazione, la giurisprudenza ne ha escluso l'applicabilità ove il Comune sia evocato in un procedimento esecutivo come terzo pignorato (v., riguardo all'art. 14, d.l. n. 669 del 1996, Cass. 30.11.2011, n. 25567);

la incidenza dello stato di dissesto sulla procedura in esame nel senso profilato dal Comune di Melito di Napoli non trova riscontro nella normativa conferente ed è anzi smentita dalla constatazione (qui offerta dalla complessa normativa *ad hoc* dettata per il dissesto finanziario degli Enti locali) che l'esecuzione contro la pubblica amministrazione rappresenta un "minisistema" (v. in questi termini Cass. 26 gennaio 2010, n. 24078), ove non sono invocabili meccanismi diversi da quelli espressamente disciplinati;

in definitiva, nel caso che interessa il Comune in dissesto che sia "evocato" nel procedimento come terzo dovrà, a seguito della relativa dichiarazione o dell'accertamento che ne tiene luogo ex art. 549 c.p.c., effettuare il pagamento di cui all'ordinanza di assegnazione, che ha rilievo, anche nel caso di specie, come cessione *pro solvendo*, sia pure su ordine del Giudice (tra le tante v. Cass. 26.1.2006, n. 1544);

per ragioni simili a quelle richiamate *supra*, non può applicarsi in via analogica l'art. 44 l.f., dettato con riferimento specifico al fallimento (ed interpretato da una giurisprudenza come estendentesi anche al pagamento conseguente ad una ordinanza di assegnazione), poiché nell'ambito degli artt. 244 e ss. TUEL la *par condicio creditorum* viene realizzata attraverso meccanismi peculiari ed i pagamenti effettuati anche (e nella gran parte dei casi soprattutto) con finanziamenti erogati dallo Stato (v. art. 255, comma 2, TUEL); ciò anche laddove si tratti di crediti rientranti nella c.d. gestione vincolata (poiché tale gestione punta alla separazione di crediti peculiari, nell'ottica però di garantire, anche per essi, la *par condicio creditorum* secondo i meccanismi disciplinati dagli artt. 244 e ss.);

per altro verso, anche la circostanza (non contestata dall'interessato) che il Comune di Melito di Napoli *in bonis* è debitore del debitore sulla scorta di una



convenzione tra Comuni non esclude che il regolamento dei rapporti interni sia identicamente disciplinato anche quando sia stata aperta, con riferimento al *solvens*, una procedura di tipo liquidativo (in sostanza, i crediti vantati verso gli altri Comuni potranno confluire nella massa attiva, ricorrendone i presupposti);

ciò detto, nel merito:

- il c.p. ha offerto una allegazione sufficientemente specifica della sussistenza di un credito della società eseguita verso il Comune di Melito di Napoli e delle relative ragioni giustificatrici;
- è lo stesso Comune/terzo a riferire della presentazione di una istanza di ammissione al passivo da parte della società eseguita per crediti derivanti da attività dalla stessa svolta a favore *sia del Comune di Melito di Napoli che del Comune di Qualiano*;

tale ultimo elemento, emerso in via documentale e idoneo a fondare il convincimento del Giudice in base al c.d. principio di acquisizione della prova (su cui v. da ultimo Cass. 6.3.2019, n. 6460), non risulta negato dal Comune di Melito di Napoli (che viceversa utilizza tale profilo a sostegno del proprio argomentare);

da quanto anzidetto consegue, sulla base della cognizione sommaria tipica della fase, che va accertata la sussistenza dell'obbligo del Comune di Melito di Napoli, nella qualità emersa in atti, verso il debitore eseguito; ciò, beninteso, ai fini esclusivi dell'ordinanza di assegnazione che sarà data con separato provvedimento;

#### **P.Q.M.**

accerta – nei limiti ed ai fini della succedanea ordinanza di assegnazione – la sussistenza di un credito da parte del terzo Comune di Melito di Napoli verso il debitore eseguito;

provvede con separata ordinanza all'assegnazione del credito.

Si comunichi.

Aversa, 19.11.2021

Il G.E.

dott. Alessandro Auletta

